



COMUNE DI CAMPODORO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 05-12-2023

OGGETTO	ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.
---------	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze Consiliari ha avuto luogo la seduta, convocata nei modi di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. All'appello risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri così come accertato dal Segretario con appello nominale:

	Presente/Assente		Presente/Assente
VEZZARO GIANFRANCO	Presente	GRANDIS ELENA	Presente
MEZZARO LUCA	Presente	PICCOLO GIAN PAOLO	Presente
CARMIGNOTTO DENIS	Presente	PETRICIG ROBERTA	Presente
BARBIERI DENIS	Assente	GUERRA MARIALUISA	Presente
GOTTARDO VINCENZO	Presente	RAMINA MASSIMO	Presente
GUERRA ALESSANDRO	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vicesegretario Comunale Pierobon Matteo.

MEZZARO LUCA COME SCRUTATORE
PETRICIG ROBERTA COME SCRUTATORE
RAMINA MASSIMO COME SCRUTATORE

Constatato legale il numero degli intervenuti, PICCOLO GIAN PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Rilevato che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 14/10/2017 con deliberazione n. 28;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Campodoro risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie alla data del 31.12.2022:

Ente/Società	Quota Comune Camodoro	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
ETRA S.P.A.	0,24%	Raccolta rifiuti solidi urbani e nettezza urbana e gestione servizio idrico integrato – Affidataria in house.	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata

Considerato che con deliberazione n. 18 del 06/12/2022 il Consiglio Comunale ha deliberato quanto trasmesso dal Consiglio di Gestione di Etra S.p.A. in ordine alla proposta di piano di riassetto delle società partecipate per l'anno 2023 che qui di seguito di riassume:

*Partecipazione Diretta in **Etra Spa** pari al 0,24%*

Partecipazione indiretta tramite la partecipata Etra Spa

1) *ETRA ENERGIA S.R.L.*

La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

Non sussistendo la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

Non sussistendo la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette. Per il 2022 si propone di mantenere la partecipazione.

Ciò premesso, si conferma la partecipazione diretta in Etra Spa e nelle indirette ad essa collegate, come meglio specificato nella delibera di Consiglio Comunale n. 18 dal 06/12/2022;

Dato atto:

- che alla data della presente deliberazione non risulta, agli atti del Comune, comunicazione da parte di Etra S.p.a. di variazione sull'assetto delle società partecipate riferite alla delibera di Consiglio sopra richiamata;
- che questo ente, al fine di assolvere gli obblighi normativa, conferma la partecipazione detenuta nella società diretta Etra Spa e nelle società indirette Etra Energia Srl, Asi Srl e Viveracqua Scarl;

Preso atto che il presente provvedimento è stato istruito dal Responsabile Area Amministrativa Contabile;

Visti:

- l'art. 20 del testo Unico della società a partecipazione pubblica (Tusp);
- l'art. 42 del Testo Unico degli Enti locali;
- i pareri ex art. 49 decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il **Censimento periodico 2023 – Dati relativi al 31.12.2022** delle società pubbliche partecipate dal Comune di Campodoro nelle partecipazioni in Etra SpA pari allo 0,24% e nelle società indirette ad essa collegate Etra Energia Srl, Asi Srl e Viveracqua Scarl, come meglio specificato nelle premesse del presente atto deliberativo;
3. di dare atto che non vi sono rappresentati di questo Ente presso organi di governo di società o enti partecipati o non partecipati.

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale all'indirizzo:

https://www.digital4democracy.com/seduteonline/campodoro/play.php?flv=CMPDR_103173_123202_001_20231205&time=1482&time=1482

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 18 del 02-11-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE
PICCOLO GIAN PAOLO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Vicesegretario Comunale
Pierobon Matteo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.